

Repertorio n.

Raccolta n.

Atto costitutivo di associazione non riconosciuta

REPUBBLICA ITALIANA

Nel'anno duemiladieci, il giorno undici, del mese novembre, in Firenze, Borgognissanti 28.

Avanti a me Dottoressa Benedetta Fioretto, Notaio in Firenze, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

sono

comparsi

- LANCIA CARLO, nato a Bressanone (BZ) il 9 novembre 1954, residente in Firenze (FI) via Locchi 60, codice fiscale LNCCRL54S09B160X - cittadino italiano;

- VERRUCCHI ROBERTO, nato a Portoferraio (LI) il 30 aprile 1946, residente in Firenze (FI) via G.C. Vanini 17, codice fiscale VRRRRT46D30G912I - cittadino italiano;

- PALLINI LUCIANO, nato a Pistoia (PT) il 14 settembre 1947, residente in Pistoia via Attilio Frosini 36, codice fiscale PLLLCN47I14G713D - cittadino italiano;

- ROGGI PIERO, nato a Firenze (FI) il 21 novembre 1941, residente in Bagno a Ripoli (FI) via della Martellina 52, codice fiscale RGGPRI41S21D612E - cittadino italiano;

- POETTINGER MONIKA BARBARA MARIA, nata a Monaco (Germania) il 28 settembre 1971, residente in Segrate (MI) via Fratelli Cervi res. Cerchi, codice fiscale PTTMKB71P68Z112Y cittadina tedesco che dichiara di comprendere la lingua italiana;

- CARIGLIA NICOLA, nato a Pistoia (PT) il giorno 1 marzo 1943, residente in Firenze via G.B. Niccolini 9, codice fiscale CRGNCL43C01G713K - cittadino italiano;

- COLONNA FRANCESCO, nato a Bari (BA) il 3 luglio 1947, residente a Firenze via Rismondo 2, codice fiscale CLNFNC47L03A662M - cittadino italiano;

- CARUSO SERGIO, nato a Firenze (FI) il 14 maggio 1946, residente in Firenze (FI) Corso dei Tintori 8, codice fiscale CRSSRG46E14D612U - cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identita' personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue:

Art. 1) E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "Opificio toscano di economia, politica e storia".

L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro intendendosi per tale la non distribuzione, anche indiretta, di utili e la devoluzione vincolata del patrimonio.

Art. 2) .Attualmente l'Associazione ha sede in Bagno a Ripoli (Firenze) via della Martellina 52/54.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede dell'associazione ovvero istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art. 3) L'Associazione si pone come scopo:

- la promozione della ricerca sulla storia economica, sociale e politica con particolare riferimento alla Toscana e delle problematiche relative al suo sviluppo;
- la promozione, eventualmente anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde e di ogni altra forma di manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza storica, politica ed economica;
- la promozione dei rapporti con le scuole secondarie superiori del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico.

Art. 4) La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 5) Il primo Consiglio Direttivo e' composto dai signori:

Carlo Lancia, Pallini Luciano e Roggi Piero che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2014 (duemilaquattordici).

I signori qui comparsi in atto accettano le loro cariche e dichiarano non sussistere nei loro confronti alcuna causa di ineleggibilita' e/o incompatibilita'.

Art. 6) Possono essere ammessi nell'Associazione tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e le finalità.

I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari:

a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;

b) Soci Ordinari: le persone o gli enti, pubblici o privati, che aderendo all'Associazione, si impegnano a dare la loro fattiva collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali e a pagare la quota associativa annuale minima, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;

c) Soci Sostenitori: le persone o gli enti, pubblici o privati, che per dare un più solido sostegno all'Associazione si impegnano a pagare una quota associativa annuale di importo maggiore, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, ovvero con il conferimento di beni materiali o immateriali o mediante la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo;

d) Soci Onorari: le persone o gli enti, pubblici o privati, che per il rilevante contributo dato alla ricerca economica, politica o storica sono dichiarati tali con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 7)

L'Associazione e' regolata dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto che qui di seguito si riporta integralmente

**Statuto**

**Art. 1) Denominazione**

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'Associazione denominata "Opificio toscano di economia, politica e storia" L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro intendendosi per tale la non distribuzione, anche indiretta, di utili e la devoluzione vincolata del patrimonio.

**Articolo 2) Sede - Durata**

L'associazione ha sede in Firenze.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede dell'associazione ovvero istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. **Articolo 3) Scopi**

L'associazione persegue in via istituzionale i seguenti scopi:

- promuovere la ricerca sulla storia economica, sociale e politica con particolare riferimento alla Toscana e dei problemi del suo sviluppo;
- promuovere, eventualmente in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde e di ogni altra forma di manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza storica, politica ed economica;
- attuare il collegamento con le scuole secondarie superiori del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, politico ed economico.

**Articolo 4) Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione organizza annualmente almeno un seminario di studio su un tema secondo un programma quadriennale definito dall'assemblea dei soci la cui attuazione è demandata al Consiglio Direttivo. Una sezione specifica sarà dedicata al contributo di studenti delle scuole medie superiori, nella forma sia di contributi individuali che collettivi di classe.

Il seminario è aperto al contributo di tutti gli studiosi che vorranno contribuire, secondo i criteri e le specifiche che saranno definite dal Comitato Scientifico che sovrintende alla selezione dei contributi al seminario e alla pubblicazione di un bollettino semestrale in formato elettronico che raccoglierà contributi di studiosi e ricercatori di storia, politica ed economica.

Le ricerche e le notizie sui programmi e l'attività dell'associazione saranno resi accessibili tramite il sito web che sarà a tal fine creato.

L'associazione potrà inoltre:

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, anche procedendo alla pubblicazione dei relativi

atti o documenti;

- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di capitali.

L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito l'associazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, ivi comprese anche convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

#### **Articolo 5) Categorie di Associati**

L'associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e le finalità.

I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari:

a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;

b) Soci Ordinari: le persone o gli enti, pubblici o privati, che aderendo all'associazione si impegnano a dare la loro fattiva collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali e a pagare la quota associativa annuale minima, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;

c) Soci Sostenitori: le persone o gli enti, pubblici o privati, che per dare un più solido sostegno all'associazione si impegnano a pagare una quota associativa annuale di importo maggiore, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, ovvero con il conferimento di beni materiali o immateriali o mediante la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo;

d) Soci Onorari: le persone o gli enti, pubblici o privati, che per il rilevante contributo dato alla ricerca economica o storica sono dichiarati tali con decisione del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'associazione impegna i soci al rispetto delle norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento

interno e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari.  
Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa di cui al successivo articolo 7) hanno diritto al voto singolo ed uguali diritti in seno all'associazione per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica.

#### **Articolo 6) Ammissione degli associati**

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

#### **Articolo 7) Quota associativa**

Il Consiglio Direttivo delibera l'importo della quota associativa annua a carico dei soci fondatori, ordinari e sostenitori. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa deve essere versata al momento dell'ammissione a socio e vale per l'anno solare di riferimento, successivamente deve essere versata entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

Per i soci morosi è ammesso il pagamento della quota associativa entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, pena la perdita del diritto a partecipare all'assemblea.

La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

#### **Articolo 8) Diritti e doveri degli associati**

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti

fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;

- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;

- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;

- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;

- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

#### **Articolo 9) Perdita della qualità di associato**

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade per il mancato pagamento della quota associativa annuale oltre la data del 31 (trentuno) marzo nel caso in cui, ricevuto l'invito ad adempiere da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, non vi provveda entro i 30 (trenta) giorni successivi.

L'associato viene escluso se con il suo comportamento si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

#### **Art. 10) Affiliati corrispondenti**

Al fine di favorire la conoscenza dell'attività dell'associazione e l'eventuale ampliamento della base sociale è istituita la figura dell'affiliato corrispondente per le persone o gli enti, pubblici o privati, che non potendosi impegnare fattivamente alla realizzazione dei suoi fini istituzionali sono comunque interessati a conoscere l'attività dell'associazione.

#### **Art. 11) Patrimonio ed entrate dell'associazione**

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dal fondo costituito dai soci;

b) dai beni di qualsiasi genere acquistati dall'associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di

bilancio;

d) da eventuali donazioni, eredità, legati, erogazioni e contributi di qualsiasi natura pervenuti da persone fisiche e giuridiche destinati a tale titolo.

Le Entrate per il conseguimento delle finalità dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative e dai contributi annuali versati dai soci;

b) dalle liberalità, erogazioni e contributi da chiunque disposti destinati espressamente a tale titolo dal Consiglio Direttivo;

c) dai contributi di Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, di altri enti pubblici o privati;

d) dai proventi della propria attività;

e) dalle rendite del proprio patrimonio ed ogni altra attività che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo con il rendiconto economico della gestione, nonché il bilancio preventivo del nuovo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

#### **Articolo 12) Organi dell'associazione**

Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori se istituito.

#### **Articolo 13) Assemblea degli associati**

L'assemblea, composta da tutti gli associati aventi diritto al voto, è l'organo sovrano dell'associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 (trentuno) maggio per approvare il bilancio di esercizio. Compete all'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'associazione;

- b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno;
- c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina del Comitato Scientifico e del suo Presidente;
- e) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori;
- f) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

#### **Articolo 14) Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea indicando, nell'avviso giorno, luogo e ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 15) Intervento in assemblea e diritto di voto**

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto d'intervenire all'assemblea purché in regola con il pagamento delle quote associative annuali e ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta, purché non rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori se istituito.

#### **Articolo 16) Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio in forma di atto pubblico.

#### **Articolo 17) Maggioranze per l'assemblea ordinaria**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

**Articolo 18) Maggioranze per l'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

**Articolo 19) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea, è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, che durano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

Al fine di garantire la continuità degli indirizzi programmatici dell'associazione e l'esecuzione dei progetti avviati dal Consiglio Direttivo diventano membri di diritto del Consiglio, con diritto di voto, coloro che hanno rivestito in passato la carica di Presidente.

I membri di diritto si aggiungono al numero dei consiglieri fissato dall'assemblea.

**Articolo 20) Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

**Articolo 21) Convocazione del Consiglio Direttivo**

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso spedito anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta

richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

**Articolo 22) Riunioni in video e teleconferenza**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

**Articolo 23) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

**Articolo 24) Cooptazione dei consiglieri**

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

**Articolo 25) Poteri di gestione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo la nomina del Comitato Scientifico che sovrintende ai seminari annuali ed alla pubblicazione del bollettino semestrale, indicandone il Presidente, il Vice presidente ed un numero di altri componenti non superiore a tre.

#### **Articolo 26) Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

#### **Articolo 27) Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 28) Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

#### **Articolo 29) Segretario**

Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Al Segretario il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

L'attività del Comitato Scientifico è disciplinata con regolamento da approvarsi su proposta del Comitato Direttivo da parte dell'assemblea degli associati contestualmente all'approvazione del programma quadriennale di attività.

#### **Articolo 31) Esercizi sociali - Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 (trenta) novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

#### **Articolo 32) Collegio dei Revisori**

L'assemblea, ove lo ritenga necessario, può istituire un Revisore Unico ovvero un Collegio di Revisori composto da tre membri, anche non soci, con il compito di verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di redigere la relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

I Revisori durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

**Articolo 33) Scioglimento**

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

**Articolo 34) Liquidazione**

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

**Articolo 35) Rinvio**

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

Del presente atto, scritto con mezzo meccanico da me Notaio e da me Notaio completato a mano, ho dato lettura ai componenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.